

# CONSIDERAZIONI SUL SAGGIO DI RENATO FEDERICI "RIVOLTE E RIVOLUZIONI. GLI ORDINAMENTI GIURIDICI DELLO STATO E DELL'ANTI-STATO. SULLA DIFFERENZA FRA STRUTTURE E SOVRASTRUTTURE"<sup>1</sup>

Ph.D. Tommaso Ajello

*\* Il presente scritto trae origine da un intervento svolto nel corso della presentazione del saggio del prof. Renato Federici presso la Facoltà di Economia dell'Università Roma-Sapienza il 19.02.2020.*

Questo libro del professor Renato Federici per certi versi costituisce la conseguenza logica della sua precedente opera "Guerra o Diritto?", giunta alla terza edizione, che tanto successo ha riscosso sia nel pubblico che tra gli accademici. Per altri versi, ne rappresenta invece il suo antecedente, una sorta di "prequel", pur avendo un contenuto più ampio del precedente.

Il primo, infatti, tratta il tema dei possibili rapporti tra ordinamenti giuridici, in particolare, affrontando la questione della guerra e del diritto, come mezzi alternativi di risoluzione delle controversie tra ordinamenti a fini generali, quali sono anzitutto gli Stati.

Secondo von Clausewitz, *"la guerra è la prosecuzione della politica con altri mezzi"*. Tale affermazione per il prof. Federici costituisce la premessa per poter sostenere che la guerra è la prosecuzione della politica con mezzi diversi da quelli giuridici. *La funzione del diritto*, secondo l'Autore, *è quella di prevenire e risolvere i conflitti: evitare cioè che si ricorra alla guerra o alla vendetta. Ne cives ad arma ruant, è questa la funzione primaria del diritto oggettivo*. Guerra e diritto, secondo Federici, sono due strumenti alternativi e contrapposti al servizio della scelte economiche, sociali e politiche delle classi dominanti.

*La guerra è espressione di oppressione e violenza: pretende di affermare la volontà propria contro la volontà altrui (interna o esterna al proprio Stato); il diritto invece è uno strumento in cui la forza ha un ruolo secondario: lo strumento giuridico cerca l'accordo o l'accettazione da parte dei destinatari (interni o esterni allo Stato) della scelta politica e/o economico-sociale.*

"Rivolte e rivoluzioni", invece, si occupa di rivolte, rivoluzioni, sedizioni e di tutti quei momenti di passaggio, di c.d. "successione" da un ordinamento giuridico a fini generali, lo Stato, fra gli altri, a seguito di

---

<sup>1</sup> Si ringraziano i proff. Sabino Cassese e Giacinto della Cananea per i suggerimenti e l'incoraggiamento offerti durante la stesura del presente lavoro, di cui unico responsabile resta esclusivamente l'Autore.

guerre, più in generale di atti violenti, ad altro ordinamento che, fino al momento della sua eventuale legittimazione, definisce enfaticamente come anti-Stato.

Federici intende dimostrare che *i movimenti e i partiti rivoluzionari si comportano come ordinamenti giuridici sovrani. Ordinamenti che si scagliano contro quegli stessi ordinamenti che vogliono abbattere.*

Entrambi i libri di Federici, invero, trattano il tema della risoluzione dei conflitti. Perlomeno, di quelli che non è possibile risolvere con amore o che non vengono in ogni caso risolti dall'amore. Per Federici se non c'è amore, San Tommaso e T. Hobbes avrebbero detto "giustizia" e "ragione", non ci può essere diritto o regola, giusta ed efficace o effettiva. La ragionevolezza infatti precede il diritto che, anche nella sua parte sostanziale, costituisce un canone o parametro patologico e non fisiologico delle relazioni umane come potrebbe pensarsi. Allo stesso modo, la ragionevolezza costituisce un principio che accompagna (o dovrebbe accompagnare) il diritto positivo e la sua applicazione, ovviamente insieme ai canoni di buona fede e proporzionalità.

Orbene, tema centrale dell'opera di Federici è la ricostruzione e la sistemazione dello Stato, dell'anti-Stato, delle rivoluzioni e delle rivolte, così come delle fasi intermedie di passaggio, dei riti e dei simboli che accompagnano e caratterizzano tali elementi e momenti.

Di particolare interesse, il richiamo che l'Autore fa nel trattare il tema della ribellione, della rivolta, delle rivoluzioni e dell'anelito stesso alla libertà, sotto il profilo psicologico e antropologico, ad Herbert Marcuse, *"Eros e Civiltà"*, ove afferma che "non c'è libertà dall'amministrazione e dalle sue leggi, poiché esse si presentano come le ultime e definitive custodi delle libertà. La rivolta contro queste sarebbe nuovamente il crimine supremo" (pag. 127), pertanto, "ora la ribellione si presenta come il crimine contro l'insieme della società umana, e quindi al di là di ogni possibile ricompensa e redenzione" (pag. 128), cosicché "la libertà e le soddisfazioni esistenti sono legate all'esigenza del dominio, diventano esse stesse esigenze di repressione".

In tale prospettiva, il diritto di resistenza diviene pertanto il complemento e, in ultima analisi, il fondamento stesso di qualsiasi ordinamento costituzionale, esplicitato o meno che sia, come specifico diritto nelle diverse carte costituzionali.

Di tale sua natura, l'Autore è ben consapevole, cosicché il diritto di resistenza viene introiettato all'interno della sua teoria e della sua trattazione, anziché rimanere, come spesso accade nelle opere di natura o a carattere costituzionale, nel ruolo di "convitato di pietra".

Sul tema, interessante è l'affermazione (si confrontino in argomento Giulia Labriola e Francesco De Sanctis), secondo cui la questione essenzialmente può essere ridotta a: "La resistenza è il tema, il diritto... il problema".

Il libro esplora inoltre il rapporto tra diritto ed economia, ribaltandone anzi la tradizionale interpretazione marxiana. Il Federici cerca la prova di cosa realmente intenda Marx per "strutture" e "sovrastrutture".

In altre parole, *gli ordinamenti giuridici sono (il diritto oggettivo è) una struttura o una sovrastruttura?* Le chiavi di volta di questa distinzione si rinvengono, per l'Autore, nell'opera di Marx "Il 18 brumaio di Luigi Bonaparte".

Le libertà economiche in effetti sono ricondotte all'affermazione della libertà religiosa e dalla nascita e affermazione di nuove classi sociali, con la conseguente rivendicazione di diritti di libertà anche in campo economico come avvenne, ad esempio, con la rivoluzione olandese del 1365 e la "Glorius Revolution" in Inghilterra nel 1625.

L'analisi però delle relazioni tra economia e diritto, nel corso dell'evoluzione storica, con particolare riguardo ai tempi attuali ed alla seconda metà del secolo scorso, c.d. "Secolo breve", sono più articolate di quanto non sia possibile ricavare dal dibattito sui concetti e sulle definizioni della *prospettiva marxista*, perlomeno se ipostatizzate, di *struttura e sovrastruttura*.

Anzi, è possibile identificare momenti storici in cui una sorta di primazia possa essere invece attribuita al diritto anziché all'economia; altri in cui la dialettica tra economia e diritto sia più articolata e in così rapida evoluzione dinamica, da non consentire un rigido inquadramento o una stabile predeterminazione in una o l'altra delle categorie, per le due scienze sociali elevate a elementi fondanti e qualificanti di qualsiasi collettività organizzata.

Secondo l'opinione del prof. Federici, il diritto oggettivo ovvero gli ordinamenti giuridici appartengono alla categoria delle strutture. *Del diritto una società non può fare a meno* (mentre potrebbe fare a meno della guerra). *Senza diritti e doveri è il caos*: la guerra di tutti contro tutti (come ebbe a dire Hobbes a proposito dello Stato), secondo il noto brocardo *ubi societas ibi ius*. *Il diritto è dunque indispensabile; invece, non lo sarebbero le sovrastrutture*.

Queste ultime svolgono comunque un ruolo tutt'altro che secondario, nel far digerire le "storture" delle strutture medesime: ecco *allora le rievocazioni, le feste, gli inni, i canti, i dipinti e tutte le coreografie* di cui la *propaganda* si serve, per far bere *l'amaro calice offerto dalla classe*

*dominante con le proprie scelte economiche, attuate attraverso gli strumenti giuridici.* Le sovrastrutture sono ben importanti, ma altro rispetto all'economia e al diritto.

In effetti, non appare verosimile relegare il diritto nell'ambito di mera sovrastruttura, di fondamenta "strutturate" sulla sola economia. Basti pensare al ruolo del diritto nel distribuire e redistribuire la ricchezza.

L'impostazione generale dell'opera di Renato Federici risulta peraltro corretta, ben fondata sul piano della teoria generale, ampiamente argomentata, condotta con sapiente e raffinata capacità narrativa.

Federici si avvale ampiamente, allo scopo, della teoria della "pluralità degli ordinamenti giuridici". In tale ottica, risultano peraltro appropriati e accattivanti il tradizionale accostamento e la distinzione operata, nell'ambito teorico, fra Santi Romano e Maurice Hauriou.

L'Autore limita però l'uso della teoria sulla pluralità degli ordinamenti giuridici solo al diritto pubblico, quale indice rivelatore di aspetti patologici o comunque di passaggi non desiderabili che investono l'ordinamento giuridico dello Stato, genericamente inteso come ente territoriale a fini tendenzialmente generali. Più in generale, la stratificazione sociale, culturale, politico e religiosa, ancor prima che giuridica, cui sono informate le collettività organizzate, viene vista dall'Autore come elemento problematico più che come un dato di realtà, necessario e necessitato.

Di particolare interesse nel libro, si rivela essere l'espedito dell'Autore di utilizzare fatti e avvenimenti storici, realmente accaduti, come "terreno" ove sperimentare e applicare la propria teoria, nonché insieme elementi del percorso logico-argomentativo della sua validità, ai fini di un'interessante opera di qualificazione e decodificazione dei dati storici e del reale.

Il mancato riferimento da parte di Federici alla valenza generale che la teoria della pluralità degli ordinamenti giuridici spiega, lo si riscontra in negativo, però, sia nella capacità di disvelare e disciplinare i rapporti nell'ambito della società civile; in positivo, nel valorizzare le varie formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità dell'individuo, tramite cui anzi questo si fa persona, secondo la nota intuizione o, meglio, trasposizione nel mondo del diritto, da parte di Giuseppe Guarino, della teoria secondo cui è l'uomo stesso a divenire quando non a essere, di per sé stesso, un'istituzione, così come lo sarebbero ad esempio, le organizzazioni criminali ed il linguaggio stesso.

Appare, specie oggi, evidente la capacità delle diverse formazioni sociali di radicare l'ordinamento giuridico nella società, contribuendo alla

sua stabilità o stabilizzazione, pur se estranee, direttamente o indirettamente, al circuito della rappresentanza politica o, in ultima analisi, esterne ai pubblici poteri in generale.

Ne costituiscono una sorta di epifenomeno i conflitti di lealtà dell'individuo, in virtù e come conseguenza dei suoi molteplici *status*. Tale aspetto teorico viene certo solo accennato o comunque sottinteso nel libro, accanto a quelli più sperimentati del contrasto e del conflitto, anche dei diritti e degli interessi, fra gli altri.

Parallelamente alla funzione del diritto di resistenza nel sistema costituzionale, in economia, di fronte all'incompletezza delle teorie economiche e dei modelli economici, sia pur generali, insieme alle c.d. "*asimmetrie informative*" che investono anche il sistema economico generale (come evidenzia Maurizio Franzini), si pongono e vengono in soccorso i due principi di incompletezza di Gödel, nella versione accettata da von Neumann (v., al riguardo, P. Odifreddi, *Il Dio della Logica*, Longanesi, 2019, spec. pp. 114-122), a chiusura e fondamento stesso del sistema economico nella sua teorizzazione e nel suo funzionamento concreto ed effettivo. Paradigmatico il caso dei c.d. *Big data*, con i conseguenti pericoli per le libertà individuali e collettive nell'orientare o strutturare, finanche, i bisogni e le preferenze individuali e collettive.

L'episodio attribuito a Franklyn Delano Roosevelt, citato dal Professor Franzini, relativo alla nomina di un giudice della Corte Suprema Federale, durante il suo mandato presidenziale, per influire sulla decisione di una questione a questa rimessa, ben qualificato da Federici e, correttamente inquadrato, come uso del potere per modificare e distorcere o, comunque, imprimere una particolare direzione o un esito ad un caso specifico, rappresenta in effetti un esempio magistrale di quello che Max Ascoli, ne "*L'interpretazione delle leggi*", intendeva con l'affermare che *la regola si forma laddove la norma viene violata*.

Ascoli scrive tale opera negli stessi anni in cui Santi Romano scrive "*L'ordinamento giuridico*", 1917/1918 - 1927/1928, entrambi espressione di quella concezione anti-formalistica del diritto, sono forse il migliore esempio di come si possa esercitare il diritto di resistenza pur costituendo parte istituzionale e/o ideologica essenziale di uno Stato e, in ultima analisi, di un ordinamento giuridico, così come loro fecero nello Stato fascista, teorizzando il germe della negazione della sua pretesa totalizzante.

In conclusione, l'operazione di ricostruzione e decodificazione della realtà storica, nelle fasi di passaggio dall'ordinamento dello Stato a quella dell'anti-Stato, che ambisce a farsi Stato a sua volta, compiuta dall'Autore, così come la sua teoria che è generale, partendo dalla risposta all'interrogativo primo "*quid ius?*", risulta solidamente fondata e abilmente

condotta. Si vorrebbe quasi che l'Autore ci aiutasse a qualificare o a decodificare anche altri accadimenti storici recenti alla luce della sua teorizzazione.

### Bibliografia Ragionata

Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, indispensabile il riferimento per l'Italia a, S. Romano, *L'ordinamento giuridico*, Sansoni, Firenze, 1918 e Max Ascoli, *L'interpretazione delle leggi. Saggio di filosofia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1991; citati nel testo; nonché, M. S. Giannini, *Sulla pluralità degli ordinamenti giuridici*, ora in Id., *Scritti*, III, Milano, Giuffrè, 2003, con particolare riguardo pp. 404-408. Per la Francia e la Germania, si vedano, M. Hauriou, *Principe de droit public*, Paris, 1916, pp. 41 ss., citato nel testo, nonché, O. von Gierke, *Deutsches Privatrecht*, I, Leipzig, 1895, pp. 119-120; L. Duguit, *Il diritto e lo Stato. La dottrina francese e quella tedesca*, Rubettino, Milano, 2014. Più di recente, interessante l'*istant book* di G. Guarino, *L'uomo-istituzione*, Laterza, Roma-Bari, 2005 nonché il coevo saggio, *Riflessioni sulle istituzioni economiche e su una teoria delle istituzioni*, in V. Atripaldi, (a cura di), *Per una "Teoria delle istituzioni" tra Diritto ed Economia*, Diritto e Cultura, Napoli, 2004, ove viene sviluppata la teoria sulla pluralità degli ordinamenti giuridici, in chiave antropologica e applicata all'economia per individuare i punti c.d. di resistenza, sui quali agire per imprimere una determinata direzione al cambiamento.

Sui fondamenti filosofici alla base dei modelli di ordinamento giuridico a fini generali, si vedano, per tutti, Sant'Agostino, *La Città di Dio*, Mondadori, Milano, 2015; San Tommaso d'Aquino, *Somma Teologica*, ESD, Bologna, 2014; N. Machiavelli, *Il Principe*, Einaudi, Torino, 1972; T. Hobbes, *Il Leviatano*, Rizzoli, Milano, 2011; J. Locke, *Secondo trattato sul governo. Saggio concernente la vera origine, l'estensione e il fine del governo civile*, Rizzoli, Milano, 1998; J. Rousseau, *Il contratto sociale*, Bompiani, Milano, 2012; F. M. A. Voltaire, *Candido, ovvero l'ottimismo - Trattato sulla tolleranza*, Demetra, Milano, 2013; più di recente, G. Carcattera, *Dal giurista al filosofo*, Giappichelli, Torino, 2007; R. Miccú, *Le finzioni nel diritto pubblico. Percorsi Teorici*, I, Roma, 1996.

Sul rilievo e sul significato costituzionale della persona nella Costituzione italiana, si veda, per tutti, l'ordine del giorno presentato il 9 settembre 1946 da G. Dossetti, in *La Costituzione della Repubblica nei lavori*

*preparatori della Assemblea costituente*, Roma, 1976, VI, 323-324, in cui si afferma esservi una “precedenza sostanziale della persona umana (intesa nella completezza dei suoi valori e dei suoi bisogni non solo materiali ma anche spirituali) rispetto allo Stato e la destinazione di questo a servizio di quella”. Sul ruolo dell’individuo e l’importanza delle sue scelte e preferenze, fondamentale, infine, A. Smith, *Teoria dei sentimenti morali*, Rizzoli, Milano, 2001.

Con particolare riguardo, alla teoria generale, quale possibile sintesi tra Stato di diritto liberale e Stato Sociale, cfr. H. Kelsen, *General theory of law and State*, Harvard, 1945 (*Teoria generale del diritto e dello Stato*, trad. it. di S. Cotta e G. Treves, Cremona, 1952), spec. p. 292; V., C. Schmitt, *Verfassungslehre*, Berlin, 1928 (trad. it. a cura di A. Caracciolo, *Dottrina della Costituzione*, Milano, Giuffrè, 1984, spec. pp. 218-227; E. Forsthoff, *Rechtstaat im Wandel*, Stuttgart, Kohlhammer, 1964, (*Stato di diritto in trasformazione*, trad. it. di L. Riegert e C. Amirante, Milano, Giuffrè, 1973), p. 66, che propende per “la via indiretta del potere fiscale” quale strumento per la realizzazione dei diritti sociali, “che per la sua efficacia, a lungo andare non è inferiore alle altre forme di determinazione della struttura sociale”. Si veda, inoltre, sull’analisi dell’esperienza weimariana, O. Kirchheimer, *Costituzione senza Sovrano. Saggi di teoria politica e costituzionale*, introduzione a cura di A. Bolaffi, Bari, Laterza, 1982, spec. 45-83. Per l’Italia, M. Fioravanti, *Per una storia della legge fondamentale in Italia: dallo Statuto alla Costituzione*, in ID. (a cura di), *Il Valore della Costituzione. L’esperienza della democrazia repubblicana*, Roma-Bari, Laterza, 2009; M. Lavagna, *Costituzione e socialismo*, Bologna, Il Mulino, 1977.

Più in generale, si vedano N. Bobbio, *Teoria generale del diritto*, Giappichelli, Torino, 2009; più di recente, Id., *L’età dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990; nonché F. Carnelutti, *Teoria generale del diritto*, Soc. Ed. For. It., Roma, 1951. V. Crisafulli, *La Costituzione e le sue disposizioni di principio*, Milano, Giuffrè, 1952.

Sulla funzione del diritto, R. von Jhering, *Lo scopo nel diritto*, (trad. it. M.G. Losano, a cura di, *Der Zweck im Recht*), Torino, Einaudi, 1972; sulla c.d. *Wesensgehaltgarantie* ex art. 19, *abs. 2*, G.G, si veda, P. Häberle, *Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale*, (a cura di P. Ridola), Roma, Nis, 1993. Infine, R. von Savigny, *Lo spirito del diritto romano*; Hart, G. Zagrebelsky, *Il diritto mite*, Torino, Einaudi, 1992.

Sui principî del diritto amministrativo, si vedano per tutti S. Romano, *Principii del diritto amministrativo...* nonché A. M. Sandulli, *La proporzionalità dell'azione amministrativa*, Cedam, Milano, 1998; per il diritto europeo, cfr. per tutti, A. M. Sandulli, *Il ruolo del diritto in Europa. L'integrazione europea dalla prospettiva del diritto amministrativo*, Franco Angeli, Milano, 2018; nonché G. della Cananea, *L'Unione Europea. Un ordinamento composito*, Laterza, Bari-Roma, 2003; G. della Cananea - C. Franchini, *Principi dell'amministrazione europea*, Giappichelli, Torino, 2013; nonché, G. Della Cananea, *Al di là dei confini statuali. Principi generali del diritto pubblico globale*, Bologna, Il Mulino, 2009, spec. pp. 186-195, ritiene la *procedural due process of law clause*, come il più importante principio generale accolto e riconosciuto nel diritto globale.

Sul ruolo pretorio del giudice amministrativo in Italia, si veda innanzitutto S. Cassese, *Le basi del diritto amministrativo*, Garzanti, Milano, 2005, nonché più di recente, Id., (a cura di), *Istituzioni di diritto amministrativo*, Milano Giuffrè, 2013. Infine, utile G. Pasquini - A. Sandulli, *Le grandi decisioni del Consiglio di Stato*, Giuffrè, Milano, 2001.

Sui conflitti di lealtà e i rapporti con i molteplici status dell'individuo, sia consentito rinviare a T. Ajello, *Autonomia privata versus poteri privati nella pluralità degli ordinamenti giuridici*, Jovene, 2012, II, pp. 783 ss.; sui conflitti di lealtà, in generale, P. Rescigno, *L'abuso del diritto*, Il Mulino, Bologna, 1998; C. M. Bianca, *Le autorità private*, Jovene, Napoli, 1977; interessante sull'argomento il saggio di P. Sassi, "*Più che 'l parlamentar potè la Corte*": indicazioni e nuovo invito del giudice costituzionale al legislatore per la riforma della legge sull'obiezione di coscienza al servizio militare (sentt. nn. 343 e 358 del 1993), in *Foro It.*, 1994, I, pp. 347 ss., in tema di obiezione di coscienza.

La citazione nel testo sul diritto di resistenza è di G. M. Labriola, *Diritto di resistenza e dovere di resistenza*, in *Dir. e cultu.*, 2005, pp. 243 ss.

Sul rapporto tra economia e diritto, oltreché contesto sociale, la letteratura è sterminata. Basilari rimangono, a distanza di tempo, J. Stuart Mill, *Sulla libertà*, Il saggiatore, Milano, 2006; K. Marx, *Il capitale*, Newton Compton, Roma, 2006; nonché, in particolare, Id., *Il 18 Brumaio di Napoleone Bonaparte*, Editori Riuniti, Roma, 2015; M. Weber, *Economia e Società*, Edizioni di Comunità, Milano, 1961; C. Popper, *La società aperta e i suoi nemici*, nonché Id., *Le fonti della conoscenza e dell'ignoranza*,



Bologna, Il Mulino, 2000; L. von Mises, *Lo Stato onnipotente*, Rusconi, 1995; nonché Id., *Burocrazia*, Rusconi, Milano, 1991; F.A. V. Hayek, *Legge, legislazione e libertà. Critica dell'economia pianificata*, Il Saggiatore, Milano-Roma, 2000; nonché Id., *Liberalismo*, Ideazione, Roma, 1997; del resto, lo stesso Hayek, *The Road to Serfdom*, Chicago, University of Chicago Press, 1944, pp. 80-81 (trad. it.) *La via della schiavitù*, Milano, Rusconi, 1995, afferma che "la questione se lo stato debba o non debba agire o interferire pone un'alternativa tutto sommato falsa, e il termine *laissez-faire* è una descrizione estremamente ambigua e ingannevole dei principi sui quali si basa una politica liberale"; J. M. Keynes, *Teoria generale del capitale e della moneta*. l'Italia, si veda, B. Leoni, *La libertà e la legge*, Il Saggiatore, Milano-Roma, 2005, (traduz. it. a cura di M. C. Piegatolo, *Freedom and the law*); G. Guarino, *Riflessioni sulle istituzioni economiche e su una teoria delle istituzioni*, in V. Atripaldi, (a cura di), *Per una "Teoria delle istituzioni" tra Diritto ed Economia*, Diritto e Cultura, Napoli, 2004.

Sulle implicazioni finanziarie ed economiche della garanzia dei diritti fondamentali, necessario il riferimento a, S. Holmes - C.R. Sunstein, *Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse*, Bologna, Il Mulino, 2000; nonché R. Dworkin, *I diritti presi sul serio*, trad. it., Bologna, 2010. Sia consentito, *ex multis*, rinviare a T. Ajello, *Analisi istituzionale, società e dinamismo*, in Foro Europa, 2007; nonché Id., *Intervento. Tutela dei diritti fondamentali. Organizzazione e funzionamento dei pubblici poteri*, in F. Angelini - M. Benvenuti, *Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica*, Jovene, Napoli, 2013; nonché infine Id., *Dalla natura programmatica dei diritti sociali alla relativizzazione dei diritti fondamentali tout court*, in AA. VV., *Studi in onore di Claudio Rossano*, Jovene, Napoli, 2013.

Sulla disciplina pubblica dell'attività economica privata, ci si limita ad alcuni riferimenti di carattere generale: S. Cassese, *La nuova costituzione economica*, Laterza, Roma-Bari, 2013; Id., *Stato e mercato, dopo privatizzazioni e deregulation*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1991, pp. 384 ss.; G. Amato, *Il mercato nella costituzione*, in *Quaderni costituzionali*, 1992, pp. 7 ss.; M. Luciani, *La produzione economica privata nel sistema costituzionale*, Cedam, Padova, 1983; A. Giuliani, *Giustizia e ordine economico*, Giuffrè, Milano, 1997; N. Irti, *L'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, Laterza, 2004; R. Miccú, «Economia e Costituzione», in *Quaderni del pluralismo*, 1996, pp. 243 ss.; G. Majone e A. La Spina, *Lo Stato regolatore*, Il Mulino, Bologna, 2000; M.G. Della Scala, *Le*

*società legali pubbliche*, in *Diritto amministrativo*, 2005, pp. 393 ss.; nonché Id., *Lo Stato imprenditore*, Jovene, Napoli, 2012; M. D'Alberti, *Poteri pubblici, mercati e globalizzazione*, Il Mulino, Bologna, 2008.

Sul concetto di "giustizia", utile per tutti il riferimento ad A. Sen, *L'idea di giustizia*, Mondadori, Milano, 2010.

Mentre, per il passaggio traumatico da un ordinamento a fini generali ad un altro, fondamentale risulta essere sempre, A. de Tocqueville, *L'antico regime e la rivoluzione*, Rizzoli, Milano, 2019.